



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 28 Novembre 2018

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

12 DIC. 2018

N. 23697, 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA
PDL N. 330

Al Presidente del Consiglio regionale


Oggetto: Proposta di legge

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani.

D'iniziativa dei Consiglieri:

MASSIMO BALDI 
MARCO NICCOLAI 
LEONARDO MARRAS 

NICOLO CIOLINI 

FIAMMETTA CAPIROSSI 

STEFANO SCARAMELLI 

SIMONE BEZZINI 

ILARIA GIOVANNETTI 

GIACOMO BOGUANI

ANDREA PIERONI

LUCIA DE ROBERTIS

SERENA SPINELLI

Giacomo Boguani

Andrea Pironi

Lucia De Robertis

Serena Spinelli

Proposta di legge regionale

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Principi generali e finalità

Art. 2 - Conferenza permanente per la montagna

Art. 3 - Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna

Art. 4 - Politiche regionali in favore dei territori montani

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

- 1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonché di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali in funzione delle specifiche esigenze che caratterizzano tali realtà;**
- 2. Si ritiene pertanto opportuno, con la presente legge, prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna, definendo gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani ed individuando, nell'ambito degli strumenti normativi regionali, i migliori processi per la realizzazione degli stessi;**
- 3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa dello svolgimento delle attività inerenti la realizzazione degli obiettivi definiti dalla presente legge, attraverso l'elaborazione di proposte dirette alla Giunta regionale e agli enti locali, nonché mediante la predisposizione di pareri, indirizzi e proposte concernenti questioni riguardanti i territori montani;**

4. Al fine di coordinare e monitorare le attività relative all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresì istituito un Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale;

5. E' opportuno infine prevedere, che all'interno del programma regionale di sviluppo (PRS), sia individuata un'apposita sezione per l'indicazione degli obiettivi strategici e delle priorità politiche in favore dei territori montani e che, in attuazione degli obiettivi riportati dal PRS, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) individui annualmente le azioni e le misure di sostegno per i territori montani, destinando a tal fine una percentuale predeterminata delle risorse ai predetti interventi;

Approva la presente legge

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione Toscana, riconoscendo il valore dei servizi erogati dagli ecosistemi naturali quali acqua, aria, energia e l'importanza del presidio antropico nelle aree montane come presupposto per la loro produzione, interviene a sostegno dei territori montani al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale, culturale e ambientale.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, in cooperazione con i comuni, le province, la Città Metropolitana di Firenze e le unioni dei comuni, persegue quali obiettivi di sviluppo dei territori montani:

- a) il contrasto allo spopolamento;
- b) la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
- d) la tutela dell'identità storica e culturale;
- e) il potenziamento dei servizi pubblici locali, dei servizi logistico-postali e dei servizi socio-sanitari;
- f) la promozione dell'associazionismo;
- g) la promozione delle attività industriali, artigianali e manifatturiere;
- h) il sostegno al sistema dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
- i) il sostegno al sistema turistico;
- l) il sostegno all'economia circolare;
- m) la qualità delle infrastrutture viarie;
- n) la qualità e la funzionalità delle infrastrutture immateriali;

- o) il sostegno alle attività agricole e zootecniche;
 - p) il sostegno e l'incentivazione in materia di ottimizzazione e semplificazione dell'assetto istituzionale;
 - q) l'articolazione di un quadro di fiscalità di vantaggio per l'insediamento imprenditoriale e residenziale;
 - r) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane;
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna con propria deliberazione l'elenco dei territori montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 2

Conferenza permanente per la montagna

1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale.
2. La Conferenza permanente per la montagna è composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'Assessore regionale con delega alle Politiche per la montagna;
 - c) dal Presidente di Anci Toscana, o da suo delegato, che svolge il ruolo di vice-presidente della Conferenza;
 - d) dal Presidente di Upi Toscana o suo delegato;
 - e) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali;
 - f) dai Presidenti delle unioni dei comuni montani;
 - h) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell'associazionismo, selezionati con criteri definiti con delibera di Giunta regionale.
3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) propone alla Giunta regionale una strategia pluriennale per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, da attuarsi con il concorso degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 e mediante lo svolgimento di specifici processi partecipativi;
 - b) fornisce collaborazione alla Giunta regionale e agli enti locali in merito alle principali iniziative concernenti le politiche in favore della montagna;
 - c) fornisce, anche su richiesta della Giunta regionale e degli enti locali, indirizzi, pareri e proposte sulle questioni riguardanti i territori montani.

Art. 3

Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna

1. E' istituito presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna.
2. Il nucleo ha il compito di coordinare e monitorare l'attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale riguardo all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna.
3. Il nucleo ha altresì il compito di sovrintendere tecnicamente agli accordi interistituzionali e di formulare proposte e monitorare l'attuazione circa gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani previste negli strumenti di programmazione.
4. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 1.

Art. 4

Politiche regionali in favore dei territori montani

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) indica, in un'apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani.
2. In attuazione degli obiettivi previsti dal PRS, annualmente il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), individua le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani e prevede la destinazione, nella misura pari almeno al due per cento delle risorse per gli investimenti, a interventi per lo sviluppo delle zone montane, assegnando altresì risorse alle unioni dei comuni montani, secondo parametri che tengano conto equamente della superficie delle zone montane e della popolazione residente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, nasce dall'esigenza di rafforzare le politiche previste in favore dei territori montani della Toscana, definendo obiettivi e strategie finalizzati a sviluppare la funzione economica, sociale, culturale e ambientale dei predetti territori.

I territori montani infatti, costituiscono oltre il 47% del territorio regionale e comprendono poco meno del 12% della popolazione complessiva e, a fronte di un elevato potenziale, nonché di un notevole valore in termini sociali, ambientali ed economici, i predetti territori necessitano di interventi mirati al fine di favorirne il miglior sviluppo possibile.

Partendo da tale assunto, la proposta di legge mira ad identificare gli obiettivi da sviluppare, in cooperazione con i comuni, le province, la Città Metropolitana di Firenze e le unioni dei comuni, quali, in particolare: il contrasto allo spopolamento; la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico; la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale; la tutela dell'identità storica e culturale; il potenziamento dei servizi pubblici locali, dei servizi logistico-postali e dei servizi socio-sanitari; la promozione dell'associazionismo; la promozione delle attività industriali, artigianali e manifatturiere; il sostegno al sistema dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve; il sostegno al sistema turistico; il sostegno all'economia circolare; la qualità delle infrastrutture viarie; la qualità e la funzionalità delle infrastrutture immateriali; il sostegno alle attività agricole e zootecniche; il sostegno e l'incentivazione in materia di ottimizzazione e semplificazione dell'assetto istituzionale; l'articolazione di un quadro di fiscalità di vantaggio per l'insediamento imprenditoriale e residenziale; la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.

Tenuto conto di tali obiettivi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, viene quindi previsto che la Giunta regionale proceda ad un aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Viene previsto, inoltre, che per contribuire alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, sia istituito un apposito organo, la Conferenza permanente per la montagna. Tale Conferenza è composta dal Presidente della Giunta; dall'Assessore con delega alle Politiche per la montagna; dal Presidente di Anci Toscana; dal Presidente di Upi Toscana; da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali; dai Presidenti delle unioni dei comuni montani; nonché da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell'associazionismo selezionati con criteri definiti con delibera di Giunta regionale.

Le attività svolte dalla Conferenza riguardano in particolare, la definizione di una proposta, diretta alla Giunta regionale, di una strategia pluriennale da attuarsi in concorso con altri enti locali e mediante lo svolgimento di specifici processi partecipativi. Ha il ruolo, altresì, di fornire collaborazione alla Giunta regionale e agli enti locali e di elaborare indirizzi, pareri e proposte in merito alle principali iniziative concernenti le politiche in favore della montagna.

Viene poi prevista l'istituzione presso la Giunta regionale di un nucleo tecnico interdirezionale, con il compito di coordinare e monitorare l'attività delle strutture tecniche della Giunta, relativamente alle politiche per la montagna. La composizione e modalità di funzionamento del nucleo sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale.

Infine, con riferimento alle politiche regionali, viene previsto che il Programma regionale di sviluppo (PRS) indichi, in un'apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani. In attuazione dei predetti obiettivi definiti dal PRS, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), annualmente individua le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: Regione Toscana

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge Regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

La proposta di legge in oggetto reca le politiche per la montagna e gli interventi per la valorizzazione dei territori montani, definendo obiettivi e strumenti per l'attuazione delle predette misure. Gli interventi di cui alla legge regionale, sono definiti ed attuati attraverso gli strumenti della programmazione regionale, quali il Piano regionale di sviluppo e il Documento di economia e finanza regionale. In particolare, per quel che concerne le risorse, non si costituiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ma si prevede che annualmente il DEFR preveda la destinazione di una quota pari ad almeno il due per cento delle risorse per gli investimenti, ad interventi per lo sviluppo delle zone montane.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI

 XNO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o

contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto S:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto : **Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani**

Soggetto proponente : **Primo firmatario: Consigliere Massimo Baldi**

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Viene infatti previsto che le politiche e gli interventi in favore dei territori montani, individuati dalla presente legge, siano realizzati nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale (Documento di economia e finanza regionale - DEFR).

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese imprevedute relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata
